

Allegato A)

STATUTO DELLA
Associazione di Promozione Sociale "Cammino della Vita"

Articolo 1) DENOMINAZIONE

La denominazione dell'Associazione di Promozione Sociale APS è "Associazione Cammino della Vita". L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'APS Cammino della Vita è disciplinata dal presente Statuto e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio n.117 e s.m.i. delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.



Articolo 2) SEDE E DURATA

L'associazione, che ha durata illimitata, ha sede presso Opendream a Treviso, Via Noalese 94. È facoltà del Consiglio Direttivo istituire e/o sopprimere altre sedi o uffici. L'eventuale variazione della sede legale nel Comune di Treviso non costituisce modifica al presente statuto e potrà essere effettuata dal Consiglio Direttivo.



Articolo 3) OGGETTO E SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro e le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono quelle individuate con le lettere f) (interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio) e i) (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale) nell'art. 5 comma 1 del D.Lgs.117/2017.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in: attività con finalità di salvaguardia del patrimonio artistico e culturale, in particolare di Terra Santa, favorendo la collaborazione e l'integrazione sociale.

Costituiscono settori di attività generale e prevalente dell'Associazione:

- a) promuovere la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale del territorio

trevigiano e in particolare del Cammino della Vita lungo la Via Ciclabile Treviso- Ostiglia;

- b) promuovere, organizzare e curare studi, ricerche, seminari, pubblicazioni, manifestazioni e convegni, sia in Italia che all'estero, su vari argomenti, in particolare nel settore artistico e culturale.

Le attività di interesse generale sopra elencate devono essere esercitate in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato.

Nello svolgimento della sua attività l'Associazione sviluppa ogni forma di collaborazione e di coordinamento con Istituzioni Nazionali, Comunitarie ed Internazionali, senza distinzione territoriale, pur avendo l'Associazione la propria sede a Treviso. L'Associazione potrà svolgere, in conformità agli scopi istituzionali, attività commerciali accessorie ritenute necessarie od utili per il perseguimento delle proprie finalità, seguendo le disposizioni previste per la loro pubblicità.

L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, locative ed ipotecarie necessarie al miglior conseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione potrà quindi, tra l'altro, prestare fidejussioni e garanzie anche ipotecarie, compiere qualsiasi atto di disposizione, nonché qualunque operazione bancaria, impegnarsi verso i terzi in genere ed assumere mutui passivi.

Articolo 4) PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

1.1) dagli apporti dei soci Fondatori;

1.2) dai beni e dagli apporti derivanti dall'acquisizione delle formelle bronzee della "Via Crucis"

1.3) dai beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo, da largizioni, donazioni, lasciti o contributi da parte di enti pubblici e private, o persone fisiche;

1.4) dai proventi di eventuali attività commerciali compatibili con le finalità e la natura dell'Associazione.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- 2.1) versamenti delle quote effettuate da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- 2.2) versamenti e/o contributi effettuati da enti pubblici, privati e/o persone fisiche per la realizzazione delle formelle della Via Crucis;
- 2.3) dagli introiti realizzati per lo svolgimento della sua attività e dal suo patrimonio.

3. Le entrate ed ogni altra utility patrimoniale sono destinati agli scopi istituzionali dell'Associazione ed il residuo è destinato alla Custodia di Terra Santa. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la eventuale quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire alla stessa, l'ammontare della quota annuale di iscrizione, le modalità ed i tempi entro i quali quest'ultima dovrà essere versata per non perdere la qualifica di Socio.

I Soci non in regola con la quota associativa non hanno diritto di voto e possono essere esclusi, per insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, dalla partecipazione all'Assemblea. I soci non in regola con i versamenti della quota oltre il termine fissato annualmente dal Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti con delibera di quest'ultimo.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale.

È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti all'Associazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo della quota d'iscrizione annuale come sopra determinata, e sono comunque a fondo perduto.

In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, può farsi luogo alla restituzione di quanto corrisposto all'Associazione. Il versamento della quota associativa e qualsiasi altro versamento volontario non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né a titolo universale.

Articolo 5) SOCI

1. Possono essere Soci dell'Associazione, oltre ai soci Fondatori, tutte le persone fisiche, nonché Associazioni di promozione sociale o altri Enti comunque appartenenti al terzo settore o Enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi



il 50% delle Associazioni di Promozione Sociale, pubbliche e private, italiane e straniere, interessate al perseguimento degli scopi dell'Associazione, che presentino domanda di adesione al Consiglio Direttivo. I soci aderenti possono essere Fondatori, Onorari, Sostenitori e Simpatizzanti.

1.1) Sono soci Fondatori le persone fisiche e gli enti costituenti l'Associazione;

1.2) Sono soci Onorari le personalità che hanno dato e/o che daranno il loro patrocinio e/o il loro contributo personale per il funzionamento dell'Associazione.

1.3) Sono soci Sostenitori le persone fisiche che contribuiscono finanziariamente all'attività dell'Associazione con atti di liberalità in denaro.

1.4) Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci Simpatizzanti, tutte le persone fisiche che, condividendo gli scopi della stessa, vogliano effettuare un versamento in denaro quale liberalità "una tantum".

Per aderire all'Associazione i soci aderenti dovranno rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in merito alle domande di ammissione entro il termine di 60 giorni dal loro ricevimento, motivando il loro diniego.

La qualifica di Socio viene acquisita, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo, con effetto dalla data di versamento della quota. I soci Simpatizzanti possono partecipare alle attività associative e presenziare in qualità di osservatori alle assemblee ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto e senza poter essere eletti a cariche direttive.

La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- per esclusione con delibera motivata del Consiglio Direttivo.

In caso di morosità l'esclusione ha efficacia dal primo gennaio dell'anno per cui non è stata versata la quota annuale. In presenza di gravi motivi, in particolare qualora il Socio abbia svolto opera contraria ai fini o agli interessi dell'Associazione, o abbia compiuto atti contro l'onore ed il decoro proprio e/o dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà procedere all'esclusione del Socio.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notificazione del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali



l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le motivazioni dell'esclusione può adire, entro trenta giorni dalla comunicazione, il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto: in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Articolo 6) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - 1.1) l'Assemblea degli aderenti all'Associazione
 - 1.2) il Consiglio Direttivo;
 - 1.3) il Presidente Onorario;
 - 1.4) il Presidente del Consiglio Direttivo;
 - 1.5) il Vicepresidente;
 - 1.6) il Segretario;
 - 1.7) il Tesoriere;
 - 1.8) il Collegio dei Probiviri;
 - 1.9) il revisore Unico o il Collegio dei Revisori.

Ogni organismo collegiale dovrà verbalizzare in apposito registro le deliberazioni adottate.

Le copie di tali delibere potranno essere rilasciate soltanto dal Presidente.

Alle cariche elettive sono eleggibili tutti i soci, con esclusione dei soci Onorari e Simpatizzanti.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche previste dal presente Statuto non possono essere assunte per più di due mandati consecutivi e sono personali. Ai fini del computo dei mandati, si considera per mandato, l'esercizio della carica per un periodo di tempo superiore alla metà della durata ordinaria.

Articolo 7) ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione in regola col versamento della quota associativa. Il diritto di voto nelle assemblee è consentito a tutti i Soci, con esclusione dei soci Simpatizzanti, mentre le cariche dell'Associazione sono riservate

esclusivamente ai soci Fondatori, ordinari e sostenitori. Le deleghe non sono ammesse. L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo rispettivamente entro il 30 aprile (consuntivo) e 30 novembre (preventivo per l'anno successivo) di ciascun anno.

L'Assemblea inoltre:

- provvede all'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, tenuto conto dei limiti fissati dallo Statuto.

L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci Fondatori, ordinari e sostenitori, o da almeno 4 Consiglieri o dal Collegio dei Revisori.

In tal caso l'Assemblea deve essere convocata al più presto e, comunque, non oltre un mese dalla richiesta. La convocazione dell'Assemblea deve avvenire tramite lettera circolare inviata ai Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza a mezzo lettera raccomandata, senza avviso di ricevimento, fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattarsi.

Il Consiglio Direttivo può deliberare, ove lo ritenga opportuno, la convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci con le stesse modalità di quella ordinaria.

Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono valide in prima convocazione purché siano presenti almeno la metà dei soci aventi diritto di voto più uno.

Per le assemblee in seconda convocazione valgono le norme di legge. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni ordinariamente saranno per alzata di mano. Potranno farsi per appello nominale o per scrutinio segreto, qualora venga richiesto da almeno la metà dei soci presenti ed aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Si farà assistere dal Segretario, il quale redigerà apposito verbale che, firmato dal Presidente e dal Segretario, dovrà essere trascritto sul libro Verbali Assemblee.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, l'Assemblea nomina nel suo seno Presidente il Consigliere più anziano di età.

Articolo 8) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da cinque membri fino a cinquanta Soci e fino a nove membri, in caso di numero superiore di soci, eletto dai Soci aventi diritto di voto.

Almeno la metà del Consiglio Direttivo, con arrotondamento all'unità superiore, dovranno essere eletti tra i soci Fondatori e Benemeriti. Un consigliere può essere nominato dal Presidente Onorario.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri, con voto palese, il Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere ed eventuali delegati.

Il Consiglio resta in carica un triennio e decade con l'approvazione del bilancio del terzo anno.

I Consiglieri sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo assenti, senza giustificato motivo, per più di tre sedute consiliari, ad iniziativa della maggioranza del Consiglio Direttivo, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti il Consiglio Direttivo, si provvede all'integrazione del Consiglio con coloro che compongono la lista dei non eletti in ordine di graduatoria. Nel caso non fossero presenti o non accettassero la carica, il Consiglio Direttivo procederà per cooptazione. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare più della metà del numero dei Consiglieri nominati in prima elezione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio Direttivo e si dovrà procedere subito alla convocazione dell'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO – FUNZIONI

1. Il Consiglio Direttivo promuove e gestisce le attività dell'Associazione, in particolare:

1.1 stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria dell'Associazione;

1.2 delibera sulle proposte di ammissione di nuovi Soci, sulle dimissioni, cancellazioni o decadenze dei Soci;

1.3 predispone un piano economico-finanziario (bilancio) preventivo e consuntivo e determina la quota di iscrizione e la quota annuale;

1.4 attua le decisioni dell'Assemblea e deve dare parere su ogni altro oggetto proposto al suo esame dal Presidente;

1.5 delibera l'attribuzione di specifici compiti ad uno o più dei suoi membri conferendo, nell'ambito degli incarichi attribuiti, i poteri di firma;

1.6) procede, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione dell'elenco soci.

2. Ai membri del Consiglio Direttivo potranno spettare, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro incarico, gettoni di presenza per la partecipazione a particolari incarichi, fissati all'inizio di ogni semestre.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte ogni dodici mesi e si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia; il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato, inoltre, quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, la maggioranza dei Consiglieri in carica, od ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario. La convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente mediante lettera semplice, fax e/o posta elettronica contenente l'ordine del giorno e il luogo, inviata ad ogni Consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. Il Consiglio Direttivo sarà validamente costituito quando sia presente più della metà dei suoi membri. Le decisioni saranno prese, con votazione palese, a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Anche in difetto di convocazione sono validi i Consigli quando siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario.

5. Il Consiglio Direttivo resta in carica in ogni caso sino alla sua sostituzione. Nell'ipotesi di decadenza, come pure in quella di dimissioni, il Consiglio provvederà senza indugio a sostituire il Consigliere membro mediante cooptazione; il sostituto rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Articolo 9) IL PRESIDENTE ONORARIO

Presidente Onorario potrà essere una personalità del mondo religioso e potrà essere a tempo indeterminato; la carica non è gravata da alcun onere istituzionale inerente alla funzione presidenziale, che spetta invece al Presidente dell'Associazione. È facoltà del Presidente Onorario indicare un membro del Consiglio Direttivo, con tutte le prerogative previste dall'art. 8) del presente statuto.

Il Presidente Onorario può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

Articolo 10) IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti, in ogni sede e anche in giudizio, l'Associazione, ne esprime le linee di pensiero e ne promuove le attività di concerto con gli altri organi, convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo, cura che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati, e coadiuvato da un Vicepresidente a cui può conferire specifiche deleghe o l'incarico di sostituirlo in caso di impedimento, così come può conferire particolari incarichi o mansioni a membri del Consiglio Direttivo. Gli sono demandati tutti i poteri di ordinaria amministrazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve convocare non appena possibile il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Nell' ipotesi di decadenza, come pure in quella di dimissioni, il Vicepresidente subentra nella carica assumendone tutti i poteri a pieno titolo.

Articolo 11) IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 12) IL SEGRETARIO

Il Segretario ha l'obbligo di dare puntuale esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, compila i verbali delle riunioni, cura tutti i servizi di segreteria, controlla la corretta esecuzione dello Statuto e dei Regolamenti, invia ai Soci le

comunicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, cura gli adempimenti formali con Enti ed Associazioni, sovrintende allo spoglio delle votazioni a scrutinio segreto dell'Assemblea e, quando previsto, del Consiglio Direttivo.

Articolo 13) IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la riscossione delle quote associative e dei contributi, effettua i pagamenti autorizzati dal Consiglio Direttivo e dal Presidente, tiene i conti dell'Associazione adempiendo anche alla redazione dei documenti di obbligo tributario da sottoporre al Presidente per la sottoscrizione e presentazione se del caso. È delegato ai pagamenti ed è abilitato ad intrattenere rapporti bancari senza possibilità di operare allo scoperto.

Articolo 14) COLLEGIO DEI PROVIBIRI

Il Collegio dei Proviviri si compone di tre membri effettivi, vengono eletti dall'Assemblea e devono essere scelti tra i Soci.

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla loro competenza.

La nomina verrà effettuata dall'Assemblea degli aderenti su proposta del Consiglio Direttivo, in occasione della prima assemblea.

I Proviviri dureranno in carica due esercizi, saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 15) REVISORI DEI CONTI

Al Collegio dei Revisori dei conti o al Revisore Unico spetta, nelle forme e nei limiti di legge, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi, vengono eletti dall'Assemblea e potranno essere eletti in tutto o in parte tra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

L'incarico di Revisore è incompatibile con la carica di Consigliere. Il Collegio nomina tra i suoi membri un Presidente. Per la nomina, la durata in carica, la rieleggibilità e l'eventuale compenso, valgono le norme dettate dal presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

Il Revisore Unico e il Collegio dei Revisori curano la tenuta del libro delle adunanze




dei Revisori, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e anno pareri sui bilanci. Accompagnano con una relazione scritta all'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo ed hanno i compiti previsti dall'art. 2397 e seguenti del c.c.

Articolo 16) LIBRI SOCIALI

Il Segretario è obbligato alla tenuta ed alla conservazione dei seguenti libri ed elenchi:

- 1) Registro Soci ed elenco delle cariche sociali aggiornato per la consultazione;
- 2) Copia dei Bilanci Consuntivo e Preventivo;
- 3) Inventario dei beni di proprietà;
- 4) Libri verbali delle Adunanze e deliberazioni degli Organi Collegiali o del Revisore Unico.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta formulata al Segretario, il quale ne dà immediata comunicazione al Consiglio Direttivo.

Articolo 17) ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Tesoriere provvede a redigere il Bilancio consuntivo e lo sottopone al Consiglio Direttivo entro il 31 marzo. Il bilancio dovrà essere consegnato, a cura del Tesoriere, entro il 10 aprile successivo alla fine dell'esercizio al Revisore Unico o al Collegio dei Revisori ed entro il 30 aprile, unitamente alla relazione del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori e a quella del Tesoriere, all'Assemblea degli associati per la loro approvazione.

Il Bilancio deve rimanere depositato presso la sede dell'Associazione nei cinque giorni che precedono l'Assemblea per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci.

Il bilancio preventivo, per l'anno successivo, sarà sopposto dal Consiglio Direttivo all'Assemblea degli Associati entro il 30 novembre di ciascun anno.

Articolo 18) AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, fondi, riserve o capitale durante la vita

dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Articolo 19) SCIOGLIMENTO

L'Associazione si potrà sciogliere per il venir meno degli scopi statutari, per fusione con altre Associazioni, per deliberazioni dell'Assemblea. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo a Enti del terzo settore o in alternativa alla Fondazione Italia Sociale.

L'eventuale scioglimento verrà deliberato da un'Assemblea dei Soci alla quale partecipino almeno due terzi di tutti i Soci. Per la sua validità, tale delibera dovrà essere approvata col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori fissandone anche i compensi. Gli obblighi e le responsabilità dei Liquidatori sono regolati dalle disposizioni del codice civile.

Articolo 20) NORME FINALI E TRANSITORIE

Resta riservato all'Associazione ogni diritto di immagine e sfruttamento del merchandising per la realizzazione di eventuali compact-disk (CD) e/o produzione di filmati, gadget nonché di manifestazioni che verranno organizzate in riferimento alle formelle della Via Crucis collocate sulla via ciclabile Treviso-Ostiglia.

L'Associazione potrà avvalersi del patrocinio di Enti Pubblici Internazionali e Nazionali e Territoriali.

Articolo 21) MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica del presente Statuto dovranno essere sottoposte all'Assemblea dal Consiglio Direttivo su sua iniziativa o su domanda sottoscritta da almeno la metà più uno dei Soci.

Articolo 22) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in ordine all'interpretazione od all'applicazione del presente Statuto o dei regolamenti interni all'Associazione tra Soci, oppure tra organi dell'Associazione tra loro, o tra organi e Soci, sarà obbligatoriamente rimessa al



giudizio esclusivo ed inappellabile del Collegio dei Probiviri di cui all' art.14 dello Statuto.

Articolo 23) LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti non commerciali (o terzo settore) contenute nel libro I° del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V° del Codice Civile e alle altre leggi in materia



CAMMINO DELLA VITA
Associazione Promozionale Sociale
A.P.S. Cammino della Vita
Via Noalese, 94/b - 31100 Treviso
C.F. 94167720260 - P.IVA 05092540268

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

Reg. 30 GIU. 2022 al N° 2955 Priv. S. 3^

Esatti € *due te*

PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO



ASISTENTE TRIBUTARIO
M. Casadoro

3 2955 30/06/2022

0,00

T6D22L002955000CC

0,00

*codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi*

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 0 TOT. NEG.: 0

T6D